

famiglia di origine composta dai genitori ed una sorella minore; di non essere sposato e di non avere figli.

Quanto ai motivi per i quali ha deciso di lasciare il proprio Paese il richiedente, in sede di audizione davanti alla Commissione territoriale, in data 29.3.2023, ha dichiarato di aver lasciato la Tunisia una prima volta il 10.10.2020, di essere arrivato a Lampedusa, di non aver presentato domanda di asilo e di essere stato rimpatriato circa il 13 o 14 gennaio 2021; di aver vissuto da gennaio 2021 a settembre 2022 ad El Amra; di essere stato picchiato dal padre fin da bambino, talvolta anche davanti ad altre persone, venendo insultato; che il padre picchiava anche la madre e la sorella di dieci anni; di aver ricevuto nel 2020 circa 2000 euro da un cugino per andare via dal Paese; di essersi recato dal cugino al rientro in Tunisia nel 2021, per evitare il padre, che tuttavia essendo venuto a sapere della sua presenza, si era recato a sporgere denuncia alla polizia, accusando il figlio di averlo picchiato; di essere stato in carcere per un mese; di aver risparmiato denaro lavorando e di aver deciso di tentare nuovamente il viaggio; di non aver denunciato il padre, in quanto cugino della madre, perché disincentivato a farlo dalla famiglia che riteneva una vergogna denunciare il proprio cugino e per paura; di essere stato processato in seguito alla denuncia del padre, ma che, dopo un mese di detenzione in carcere, il padre aveva fatto decadere le accuse; di aver saputo dalla madre, una volta giunto in Italia, di dover scontare quattro mesi di arresti domiciliari.

In caso di rientro nel proprio Paese di origine, il ricorrente ha dichiarato di temere di essere aggredito dal padre o da egli denunciato.

Con provvedimento del 3.4.2023 la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino ha rigettato la domanda.

RITENUTO IN DIRITTO

Sulla fissazione dell'udienza per audizione del richiedente, si osserva in via preliminare che l'art. 35 bis d.lgs. 25/2008 ai commi 10 e 11 contempla le diverse ipotesi in cui il giudice deve procedere alla fissazione di udienza per la comparizione delle parti. Il Tribunale ha proceduto alla fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 35 bis, comma 10, lett. a) in quanto non disponibile la videoregistrazione, conformemente all'interpretazione della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 17717/18).

Con riguardo all'istanza di audizione del richiedente, il Collegio ritiene che sulla scorta della documentazione depositata in atti e alla luce degli elementi già acquisiti, non risulta indispensabile richiedere alcun chiarimento. La stessa giurisprudenza di legittimità ha infatti precisato che “(...) il giudice deve ineluttabilmente disporre lo svolgimento dell'udienza di comparizione delle parti (...). Ciò, beninteso, e sempre stando all'inequivocabile dato normativo, non vuole automaticamente dire che si debba anche necessariamente dare corso all'audizione del richiedente” (v. Cass. cit.). D'altro canto, che una rinnovazione dell'audizione non sia necessaria in sede giudiziale risulta conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (cfr. Sentenza Moussa Sacko – Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano, C-348/16, del 26.7.2017).

1. Sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato

In ordine ai criteri di valutazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, l'art. 3 del d. lgs. 251/2007, conformemente alla direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano principalmente valutare: a) tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione; b) le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito

o rischia di subire persecuzione o danni gravi; c) la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.

La norma specifica inoltre che *“il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine”*.

Ancora, sempre in base all'art. 3 cit., qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente il riconoscimento della protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

La Commissione ha ritenuto incerti, ma rigettati alla luce del racconto, ritenuto incoerente internamente, gli elementi relativi alle violenze subite dal richiedente e dai familiari da parte del padre. La Commissione ha rilevato che *“seppur non si possa negare che abbia sofferto maltrattamenti, sebbene sostenga di averli patiti per tutta la vita [...] il richiedente continuava a vivere a casa del genitore violento fino alla sua seconda partenza”* e come, neppure da maggiorenne, abbia ricercato l'intervento delle autorità contro il padre violento, né si sia allontanato dalla zona di origine.

Avverso la suddetta decisione il ricorrente ha proposto impugnazione avanti a questo Tribunale. La difesa ha lamentato l'erroneità della decisione osservando che nel caso di specie dovesse essere riconosciuto al richiedente lo status di rifugiato, in quanto *“vittima di atti contro l'infanzia, di condotte e di carenze che lo turbavano gravemente, attentando alla sua integrità corporea, al suo sviluppo fisico, affettivo, intellettuale e morale e che, infine, lo costringevano, in mancanza di concreta tutela da parte delle autorità tradizionali e statali ad abbandonare il proprio Paese”*. Secondo la difesa, inoltre, il richiedente in sede di audizione aveva chiarito le ragioni della mancata richiesta di protezione alle autorità tunisine, affermando che un tentativo di denuncia alla polizia fosse escluso in quanto i genitori erano cugini e per la famiglia l'intervento delle autorità rappresentava motivo di vergogna.

Non ritiene il Collegio di condividere la valutazione formulata in prima battuta dalla Commissione Territoriale, in relazione alla non credibilità dei maltrattamenti subiti.

Il racconto reso dal richiedente in merito ai maltrattamenti subiti fin da piccolo da parte del padre risulta adeguatamente circostanziato e dettagliato, nonché caratterizzato da elementi riconducibili ad un reale vissuto personale. In aggiunta, al ricorso sono state allegare relazioni sociali e psicologiche, nelle quali sono espressamente menzionate le conseguenze dei maltrattamenti sul ricorrente. In particolare, nella relazione datata 20.3.2023, a firma della psicologa dott.ssa ' (cfr. doc. 4), viene evidenziato che il richiedente avesse chiesto *“di effettuare alcuni colloqui di supporto psicologico per far fronte a vissuti di carattere ansioso-depressivo che afferma essere predominanti nella sua vita quotidiana e fortemente legati alle sue esperienze di vita, evidenti anche in seduta”*. Nella relazione, si legge che il richiedente, durante la seduta, ha riferito di *“una storia di vita precedente all'arrivo in Italia caratterizzata da gravi maltrattamenti in famiglia perpetrati dal padre fin dall'infanzia. Fatta eccezione per la madre e per la sorella minore di 10 anni, che racconta essere anch'esse inserite nella stessa dinamica maltrattante, riporta di essere cresciuto in un ambiente privo di qualsiasi rete familiare e sociale di supporto e protezione, rendendolo particolarmente esposto alla violenza paterna”*. Secondo quanto riportato nella relazione, dal colloquio è emerso *“come i maltrattamenti e il generale stato di negligenza*

parentale abbiano avuto un forte impatto anche sullo sviluppo di relazioni sociali al di fuori delle mura domestiche e della famiglia". In particolare, il ricorrente ha riferito alla psicologa che il padre gli impedisse ogni contatto con i coetanei ed il mondo esterno, e di essersi *"sempre sentito un bambino diverso dagli altri e con un'autostima molto bassa"*. Secondo la relazione, *"questo passato di maltrattamenti occupa una parte centrale dei pensieri e degli stati emotivi del signor e ha un impatto notevole sulla sua vita relazionale e sulla sua vita quotidiana"*.

I maltrattamenti subiti dal richiedente, nonché dalla sorella e dalla madre, da parte del padre, nel corso della propria vita, sono coerenti anche esternamente rispetto alle informazioni disponibili sul Paese di origine.

In merito ai maltrattamenti su minori in Tunisia, si rileva che pur prendendo atto della disposizione del Codice di protezione dell'infanzia relativa ai maltrattamenti (art. 24) e della relativa disposizione del Codice penale (art. 224), nonché della circolare ministeriale del dicembre 1997, che vieta tutte le forme di punizioni corporali e le pratiche lesive della dignità dei bambini, il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia ha espresso preoccupazioni per il fatto che le punizioni corporali sono un reato solo se pregiudicano la salute del bambino. Il Comitato ONU ha rilevato con preoccupazione come nella cultura tradizionale sia considerato normale infliggere punizioni corporali a figli e mogli quando disobbediscono e come la violenza come mezzo di disciplina in casa e a scuola continui ad essere accettabile in quanto una forma di disciplina nello Stato. Il Comitato ONU ha infine espresso preoccupazioni per l'insufficiente informazione e consapevolezza della violenza domestica e del suo impatto dannoso sui bambini.¹

Nel 2021, Human Rights Watch ha creato uno strumento volto a monitorare i casi di punizioni corporali dei minori nei diversi Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA region),² dove, secondo alcuni sondaggi, più del 90% dei bambini subisce punizioni fisiche almeno una volta al mese in Paesi come l'Egitto, il Marocco e la Tunisia, mentre il tasso più basso - il 50% - si registra in Qatar.³ Secondo HRW, in Tunisia, per un decennio, i bambini sono stati protetti per legge da ogni forma di disciplina violenta. Tuttavia, i sondaggi mostrano che è ancora molto diffusa e molti genitori pensano che fare del male ai bambini sia "educativo".⁴

Nel maggio 2021, il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, in conclusione dell'esame dell'attuazione, da parte della Tunisia, delle disposizioni della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ha sottolineato i passi positivi compiuti dalla Tunisia nel campo dei diritti umani, in particolare quelli dei bambini, ponendo interrogativi al Governo in merito alle punizioni corporali. La delegazione tunisina ha osservato che le punizioni corporali non fossero criminalizzate prima del 2010, ma alla luce della loro gravità, il relativo articolo del codice penale è stato modificato: ora tutte le violenze contro i bambini possono essere criminalizzate, anche se perpetrate dai genitori. Rimangono, tuttavia, diverse sfide in merito a tale applicazione, per lo più legate alle norme culturali.⁵

Nonostante tali passi avanti nella normativa, in un recente report di Human Rights Watch (HRW), viene ribadito come la lotta alla violenza domestica, anche all'interno delle famiglie, sia una responsabilità dello Stato ai sensi della Costituzione e della legge n. 58 sulla violenza contro le donne, e come sia compito delle autorità tunisine mostrare tolleranza zero nei confronti della violenza familiare e garantire che i funzionari siano preparati a combatterla. Secondo HRW, le autorità devono stanziare un budget ragionevole per l'attuazione della legge n. 58; garantire che le

¹ OMCT, Rights of the Child in Tunisia, p. 45, https://www.omct.org/site-resources/legacy/tunisia_gb_web_2020-12-11-144706.pdf

² Human Rights Watch, <https://features.hrw.org/features/features/corporal-punishment-of-children/index.html>

³ UNICEF, p. 16, <https://www.unicef.org/mena/media/3561/file/Violent%20Discipline%20in%20the%20Middle%20East%20and%20North%20Africa%20Region.PDF.pdf>

⁴ Human Rights Watch, <https://features.hrw.org/features/features/corporal-punishment-of-children/index.html>

⁵ OHCHR, In Dialogue with Tunisia, Committee on the Rights of the Child welcomes positive steps and asks about corporal punishment, 28 maggio 2021, <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/05/dialogue-tunisia-committee-rights-child-welcomes-positive-steps-and-asks>.

unità di accoglienza della polizia siano adeguatamente formate per individuare e indagare a fondo sulla violenza familiare e informare sistematicamente le persone sopravvissute in merito ai loro diritti, nonché perseguire i responsabili della violenza familiare e creare e finanziare rifugi sicuri in tutto il territorio.⁶

Determinata la credibilità della vicenda, occorre valutare la fondatezza e l'attualità del timore di persecuzione.

Come riportato nella Guida pratica dell'EASO sui requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale, richiamando la normativa europea di riferimento, *“per poter essere considerato quale persecuzione ai sensi della DQ [Direttiva Qualifiche], un determinato atto deve essere a) sufficientemente grave: per sua natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti inderogabili a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della CEDU; oppure b) la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui al punto precedente”*. Per poter valutare se il livello di persecuzione sia stato raggiunto, occorre prendere in considerazione diversi elementi, quali la natura dell'atto o degli atti, il carattere ricorrente dello stesso o degli stessi, nonché le conseguenze della somma di diverse misure.⁷ Ciò che costituisce fondato timore di persecuzione dipende, inoltre, dalle particolari circostanze di ciascun caso individuale.⁸

Come riportato nelle Linee Guida di UNHCR sulle domande di protezione internazionale presentate da minori, *“nel determinare il carattere persecutorio di un atto inflitto contro un minore, è essenziale analizzare gli standard della CRC [Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza] e altri importanti strumenti internazionali sui diritti umani applicabili ai minori. Costoro godono infatti di una serie di diritti enunciati nella CRC che riconoscono la loro giovane età e la situazione di dipendenza e sono fondamentali alla loro protezione, al loro sviluppo e alla loro sopravvivenza”*.⁹

Sulla base di quanto narrato dal richiedente in sede di audizione, nonché del ricorso e della documentazione agli atti, è emersa chiaramente una situazione di maltrattamenti subiti fin dall'infanzia da parte del padre. La vicenda del ricorrente va pertanto necessariamente valutata alla luce del contesto di provenienza e delle caratteristiche personali dello stesso, in particolar modo lo stato di abbandono e perdita di riferimenti familiari vissuto durante l'infanzia, in seguito ai maltrattamenti subiti dal padre ed al contesto sociale e familiare che ha fortemente disincentivato qualsiasi denuncia nei confronti del genitore.

Con riferimento alla nozione di persecuzione, la situazione di abusi vissuta dal richiedente da minore, può ammontare a persecuzione. In particolare, gli atti subiti, per la loro natura e reiterazione, sono tali da rappresentare una grave violazione dei diritti umani fondamentali (nel caso dei bambini, il diritto alla vita, la libertà dalla tortura da pene o trattamenti inumani o degradanti, artt. 2 e 3 CEDU, nonché il diritto a non essere separati dai genitori (Art. 9 CRC); la protezione da ogni forma di violenza fisica o mentale, di abuso, di abbandono o negligenza, e di sfruttamento (Art. 19 CRC); un livello di vita sufficiente a consentirne lo sviluppo (Art. 27 CRC)). Inoltre, è la

⁶ Human Rights Watch, *The Forest Behind the Trees: Exploring Family Violence in Tunisia*, 16 marzo 2022, <https://www.hrw.org/news/2022/03/16/forest-behind-trees-exploring-family-violence-tunisia>

⁷ EASO, *Guida pratica dell'EASO: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale*, aprile 2018, https://easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Practical-Guide-for-international-protection_IT.pdf.

⁸ UNHCR, *Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato*, 1979, riedito 1992, paragrafo 5, <https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/Manuale-procedure-e-criteri-determinazione-status-rifugiato-compresso.pdf>.

⁹ UNHCR, *LINEE GUIDA SULLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE Richieste di asilo di minori ai sensi degli Articoli 1(A) 2 e 1(F) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati*, para. 13, https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/Linee_guida_sulla_protezione_internazionale.pdf

stessa fonte normativa ad indicare che “atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l’infanzia” possono essere, *ex se*, considerati atti di persecuzione.¹⁰

Nel caso in esame, nonostante il richiedente abbia raggiunto la maggiore età, quanto subito durante l’infanzia e l’adolescenza, risulta corrispondere ad una somma di diverse misure, tra cui le predette violazioni dei diritti umani e del fanciullo, il cui impatto risulta sufficientemente grave da esercitare sullo stesso un effetto analogo a quello di cui all’art. 7, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 251/2007, e che tali atti stessi siano stati particolarmente atroci da aver comportato protratti effetti psicologici e traumatici che renderebbero intollerabile il suo ritorno nel Paese di origine. Per via della propria condizione, alla luce del timore espresso di essere nuovamente aggredito e minacciato dal padre, l’isolamento e la mancanza di reti sociali sul territorio possono accrescere il comprovato disagio psicologico già esistente e risultante dalle persecuzioni vissute in passato e fondare, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, il timore manifestato.

Secondo quanto riportato nelle sopraccitate Linee Guida UNHCR sui minori, “*se, da un lato, i minori possono subire danni simili o identici agli adulti, dall’altro possono viverli in modo diverso. Azioni o minacce che potrebbero non raggiungere il livello persecutorio nel caso di un adulto, potrebbero invece raggiungerlo nel caso di un minore per il semplice fatto che si tratta di un minore. [...] Ricordi di eventi traumatici possono permanere in loro esponendoli ad un maggiore rischio di danni futuri*”.¹¹ Le linee guida UNHCR riportano altresì esempi di persecuzioni nei confronti dei minori, quali la violenza domestica contro gli stessi. In particolare, sottolineando come “*la violenza domestica può avere un impatto particolarmente significativo sui minori perché spesso non hanno mezzi di sostentamento alternativi. [...] In alcuni casi, la violenza mentale può essere dannosa per la vittima quanto un danno fisico e potrebbe diventare persecutoria. Tale violenza può includere gravi forme di umiliazione, molestie, abusi, gli effetti dell’isolamento e di altre pratiche che causano o provocano danni psicologici. La violenza domestica può altresì rientrare nell’ambito della tortura e di altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti. Affinché essa costituisca persecuzione, è necessario il raggiungimento di un livello minimo di gravità; nel valutare la gravità del danno vanno presi in considerazione una serie di fattori quali la frequenza, gli schemi, la durata e l’impatto sul minore, l’età del minore e la sua dipendenza dall’autore della violenza, nonché gli effetti a lungo termine sul suo sviluppo psico-fisico e sul suo benessere*”.¹² In aggiunta, “*i minori privi di cure e sostegno parentali, gli orfani, i minori abbandonati o rifiutati dai genitori e in fuga da una violenza domestica potrebbero essere particolarmente esposti a tali forme di discriminazione. Se è vero che non tutti gli atti discriminatori che portano alla privazione di diritti economici, sociali e culturali equivalgono necessariamente a persecuzione, è comunque importante valutare le conseguenze di tali atti per ogni minore in questione, nel presente e in futuro*”.¹³

Occorre pertanto evidenziare come elemento chiave della persecuzione sia il grave effetto di un atto sui diritti fondamentali di una persona. Qualora l’impatto degli atti posti in essere sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di una violazione di diritti umani fondamentali, tali condotte, nel loro effetto combinato ed alla luce delle circostanze personali, nel caso di specie la minore età del richiedente, nonché la gravità e continuità degli atti

¹⁰ European Asylum Support Office (EASO): Un’analisi giuridica -Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE), 2018: https://easo.europa.eu/sites/default/files/qip-ja_it.pdf

¹¹ UNHCR, LINEE GUIDA SULLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE Richieste di asilo di minori ai sensi degli Articoli 1(A) 2 e 1(F) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati, para. 15 e 16, https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/Linee_guida_sulla_protezione_internazionale.pdf

¹² UNHCR, LINEE GUIDA SULLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE Richieste di asilo di minori ai sensi degli Articoli 1(A) 2 e 1(F) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati, para. 32 e 33, https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/Linee_guida_sulla_protezione_internazionale.pdf

¹³ UNHCR, LINEE GUIDA SULLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE Richieste di asilo di minori ai sensi degli Articoli 1(A) 2 e 1(F) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati, para. 36, https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/Linee_guida_sulla_protezione_internazionale.pdf

cui egli è stato esposto in passato, sono idonee a costituire una persecuzione.¹⁴ Anche le violazioni dei diritti economici e sociali sanciti nei trattati sui diritti umani possono ammontare a persecuzione a condizione che le misure in questione siano sufficientemente gravi, anche considerate in forma cumulativa.¹⁵

Nel caso di specie, non vi sono dubbi per ritenere che il ricorrente, trovandosi in una condizione di estrema vulnerabilità sia psicologica che sociale, rischierebbe di subire nuovamente forme di punizione, emarginazione, ritorsione, aggravate dal danno già sofferto in precedenza. Tali situazioni, considerate in maniera cumulativa, integrano la definizione di persecuzione, in considerazione delle persecuzioni già subite in passato. Quanto all'attualità del timore, sebbene il richiedente sia attualmente maggiorenne, la gravità della passata persecuzione risulta dispiegare effetti ancora sul presente, tali da costituire la fattispecie prevista dalle Linee Guida UNHCR, in riferimento tuttavia ai casi di cessazione dello status di rifugiato, di "*motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni*", tali da giustificare il rifiuto del richiedente di avvalersi della protezione del Paese di origine.¹⁶

Nel caso in esame emerge chiaramente la sussistenza di un nesso causale tra gli atti di persecuzione, nella specie di cui all'art. 7, comma 1, lett. f), ed uno dei cinque motivi della Convenzione di cui all'art. 8 del D. Lgs. 251/2007, in quanto gli atti di persecuzione subiti in passato risultano essere stati motivati dall'appartenenza del ricorrente a un particolare gruppo sociale, vale a dire quello dei minori. In particolare, l'art. 8 lett. d) del D.lgs. 251/2007 definisce il 'particolare gruppo sociale' come "*quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante*". Secondo quanto riportato dalle sopraccitate Linee Guida di UNHCR sulle domande di protezione internazionale presentate da minori, "*nonostante l'età non sia, in termini stretti, né innata né permanente in quanto cambia continuamente, essere un minore è a tutti gli effetti una caratteristica immutabile in un qualsiasi momento. Un minore chiaramente non può dissociare se stesso dalla propria età per evitare la persecuzione temuta. Il fatto che un giorno crescerà è irrilevante per la configurabilità del determinato gruppo sociale, in quanto questa si basa sui fatti così come presentati nella domanda di asilo. Essere un minore è direttamente rilevante per la propria identità, sia agli occhi della società sia dal punto di vista del singolo minore. [...] L'identificazione dei gruppi sociali può essere agevolata anche dal fatto che i minori condividono un'esperienza comune socialmente costruita, come l'abuso, l'abbandono, la povertà o lo sfollamento interno. [...] L'appartenenza del richiedente ad un gruppo sociale costituito da minori non cessa necessariamente solo perché l'infanzia termina. Le conseguenze derivanti dall'essere stati precedentemente membri di tale gruppo sociale potrebbero perdurare anche se il fattore chiave di tale identità (la giovane età del richiedente) non è più applicabile*".¹⁷

Quanto alla protezione da parte dello Stato, il richiedente ha fornito una motivazione valida ed argomentata al mancato coinvolgimento delle forze di sicurezza, vale a dire il timore nei confronti

¹⁴ "L'interpretazione delle disposizioni della direttiva [QD 2004/83/CE ora 2011/95/UE] deve essere operata anche nel rispetto dei diritti riconosciuti dalla Carta [dei diritti fondamentali dell'Unione europea]", CGUE, sentenza del 5 settembre 2012, Grande Sezione, cause riunite C-71/11 e C-99/11, Bundesrepublik Deutschland c. Y e Z, EU:C:2012:518, punto 48, <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=126364&doclang=IT>.

¹⁵ European Asylum Support Office (EASO): Un'analisi giuridica - Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE), 2018: https://easo.europa.eu/sites/default/files/qip-ja_it.pdf.

¹⁶ UNHCR, GUIDELINES ON INTERNATIONAL PROTECTION: Cessation of Refugee Status under Article 1C (5) and (6) of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees (the "Ceased Circumstances" Clauses), para. 20, <https://www.unhcr.org/3e637a202.pdf>.

¹⁷ UNHCR, LINEE GUIDA SULLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE Richieste di asilo di minori ai sensi degli Articoli 1(A) 2 e 1(F) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati, HCR/GIP/09/08 Date: 22 December 2009, para. 49 e 51, https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/Linee_guida_sulla_protezione_internazionale.pdf.

del padre, altresì in virtù della denuncia pretestuosa sporta dal genitore nei suoi confronti, ma soprattutto le pressioni familiari volte ad evitare che la madre denunciasse il marito. Tali pressioni risultano coerenti con le informazioni disponibili sul Paese. In particolar modo avendo riguardo alla violenza domestica nei confronti delle donne, UNDP ha rilevato che le donne sono spesso più propense a presentare una denuncia se hanno il supporto di altre persone, e di conseguenza, coloro che hanno un sostegno personale limitato, sono le più vulnerabili.¹⁸ In riferimento ai tentativi di denunce presentate da donne per casi di violenza domestica, Human Rights Watch (HRW) ha espressamente accusato le autorità tunisine di aver fallito nel loro compito di protezione. In un report recentemente pubblicato, HRW ha evidenziato come le autorità non rispondano sistematicamente, non indagano e non forniscano protezione alle donne che denunciano violenze. Nonostante la Tunisia abbia una delle normative più avanzate e tutelanti in Medio Oriente e Nord Africa, in materia di repressione della violenza contro le donne, HRW ha notato come a livello pratico sia di difficile implementazione. Talvolta la polizia chiede alle donne che tentano di denunciare violenze di produrre requisiti probatori arbitrari, quali certificati medici molto recenti che mostrino gli abusi, prima di accettare di aprire un'indagine o richiedere ordini di protezione. HRW segnala altresì che la polizia di sovente invita le donne ad acconsentire alla mediazione familiare piuttosto che perseguire una denuncia penale.¹⁹

Merita pertanto accoglimento la domanda di riconoscimento di status di rifugiato.

Assorbite le ulteriori domande.

Nulla sulle spese essendo il richiedente ammesso al patrocinio a carico dello Stato e la controparte il Ministero dell'Interno.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:

- accoglie la domanda principale e dichiara che _____ nato a Sfax (Tunisia), il 16.9.2000, CUI (_____), ha diritto al riconoscimento dello status di rifugiato;
- nulla sulle spese;
- manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.

Torino, 22.1.2024

Il Giudice estensore
Monica Mastrandrea

Il Presidente
Roberta Dotta

¹⁸ UNDP, Nadia Ben Ammar, Navigating through the wickedness of gender-based violence in Tunisia, 9 maggio 2022, <https://www.undp.org/fr/tunisia/blog/navigating-through-wickedness-gender-based-violence-tunisia>.

¹⁹ HRW, Tunisia: Domestic Violence Law Not Protecting Women, 8 dicembre 2022, <https://www.hrw.org/news/2022/12/08/tunisia-domestic-violence-law-not-protecting-women#:~:text=In%202021%20and%202022%2C%20Human.authorities'%20response%20to%20domestic%20violence.>